

Circolare n°: 13/2021

Oggetto: *Decreto Sostegni bis: le nuove misure a sostegno delle imprese*

Sommario: È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 (in vigore dal 26 maggio), il Decreto-legge n. 73/2021, altresì detto Decreto Sostegni-bis.

Il provvedimento stanziava nuove risorse per il sostegno delle imprese, delle famiglie, e dei lavoratori.

Contenuto: _____

Con la pubblicazione in GU è entrato in vigore il secondo provvedimento di natura economica del nuovo esecutivo, per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19. Il decreto prevede ulteriori forme di sostegno diretto (fondo perduto) delle imprese.

Di seguito sintetizziamo le principali novità per imprese e lavoratori autonomi:

- Nuovo contributo a fondo perduto sviluppato su tre linee;
- Proroga termini decadenza e prescrizione della notifica cartelle;
- Sospensione termini versamento cartelle e arti collegati;
- Proroga della moratoria ex art. 56 Cura Italia;
- Proroga fino al 31.12.2021 dei prestiti assistiti dalla garanzia FCG e SACE.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle misure di sostegno diretto e indiretto a favore di imprese e lavoratori autonomi, rinviando a successivi approfondimenti l'esame delle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie.

Precisiamo altresì che l'efficacia di alcune misure è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Indice: _____

P.1 ————— SOSTEGNO ALLE IMPRESE

SOSTEGNO ALLE IMPRESE: _____

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOGGETTI IVA CON RICAVI/COMPENSI FINO A 10 MLN DI EURO

Il provvedimento in esame introduce tre distinte nuove tipologie di contributo a fondo perduto:

1. **un contributo a fondo perduto "automatico"**, senza necessità di presentare alcuna domanda, a favore dei soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021 "Decreto Sostegni";
2. **un contributo a fondo perduto, "alternativo"** al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno conseguito ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 10 milioni, e che hanno avuto una riduzione del fatturato/corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo **1.4.2020 - 31.3.2021** rispetto al periodo **1.4.2019 - 31.3.2020**;
3. **un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19**, titolari di partita IVA, che hanno conseguito ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 10 milioni, e avuto un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale che verrà stabilita con decreto del MEF.

CONTRIBUTO AUTOMATICO

La prima tipologia di contributo a fondo perduto prevede il riconoscimento automatico a favore dei soggetti:

- con partita IVA attiva al 26.5.2021;
- che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del citato DL n. 41/2021.

Pertanto, chi ha già richiesto e ottenuto il beneficio del decreto sostegni riceverà "in automatico" il 100% di quanto già ricevuto in base all'opzione esercitata in domanda (accredito in c/c o credito d'imposta).

Per tale tipologia di aiuto non è necessario presentare alcuna istanza.

CONTRIBUTO ALTERNATIVO

In alternativa al "contributo automatico" viene introdotto un contributo mutuato dal decreto sostegni, ma determinato su un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato/corrispettivi.

Accedono al contributo i medesimi soggetti previsti dal precedente decreto e quindi:

- esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo, con partita iva attiva alla data del 26.5.2021;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR., con partita iva attiva alla data del 26.5.2021.

Per usufruire del contributo devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
- calo di fatturato/corrispettivi del periodo **1.4.2020-31.03.2021** almeno del 30% rispetto a quello conseguito nel periodo **1.4.2019-31.03.2020**.

Per la determinazione del fatturato/corrispettivi si applicano i medesimi chiarimenti forniti in occasione del precedente decreto sostegni, ossia prendendo a riferimento la data di effettuazione delle operazioni. In particolare, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione IVA periodica nei predetti periodi 2019/2020/2021 includendo anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Una volta verificata la variazione (almeno pari al 30%) e determinato lo scostamento in valore assoluto (base a cui applicare la successiva %), il contributo spettante **per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art 1 del DL Sostegni** è pari a:

1. 60% per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro** nel 2019;
2. 50% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro** nel 2019;
3. 40% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro** nel 2019;
4. 30% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro** nel 2019;
5. 20% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro** nel 2019.

Qualora il contributo "alternativo" determinato in base alla procedura illustrata, sia inferiore al contributo "automatico" il soggetto non avrà diritto ad alcun ulteriore beneficio.

Diversamente, in caso di contributo "alternativo" superiore a quello "automatico", il contribuente avrà diritto ad un maggior ammontare tramite nuova istanza da inviare **entro 60 giorni dall'attivazione della procedura.**

CASO	BENEFICIO
Contributo alternativo > contributo automatico	SPETTA IL CONTRIBUTO AUTOMATICO + INTEGRAZIONE SUL MAGGIOR CONTRIBUTO
Contributo alternativo < contributo automatico	SPETTA SOLO IL CONTRIBUTO AUTOMATICO

CONTRIBUTO PER I SOGGETTI MAGGIORMENTE COLPITI

Il decreto introduce una terza forma di sostegno diretto a favore dei soggetti maggiormente danneggiati dall'emergenza Covid-19.

Accedono al contributo i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che:

- Esercitano attività d'impresa/lavoro autonomo, con partita iva attiva alla data del 26.5.2021;
- Sono titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR., con partita iva attiva alla data del 26.5.2021.

Il contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra il **risultato d'esercizio 2020 rispetto al 2019**, da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per tale specifica misura è necessaria l'autorizzazione della CE.

La domanda potrà essere inviata entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, **purché**

entro la data del 10 settembre 2021 venga trasmessa la dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

Tutti i contribuiti sopra descritti sono:

- Non imponibili ai fini IRES/IRAP/IRPEF;
- Rilevano ai fini del plafond di cui alla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Rammentiamo che nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D. Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%)e degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo)
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

Viene riproposto per il periodo **giugno-agosto 2021** il credito d'imposta sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto DPI, a favore di esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo, enti del terzo settore, enti non commerciali ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta è pari al **30% delle spese sostenute** (fino a un massimo di 60mila euro) nel periodo giugno – agosto 2021 per le seguenti spese:

- a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
- c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- e) acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
- g) pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate le modalità attuative, nel rispetto del plafond di 200 milioni di euro.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Viene potenziato il **bonus locazioni**, già introdotto dai precedenti decreti covid (Cura Italia e Liquidità).

In particolare, viene prorogato dal **30 Aprile 2021 al 31 Luglio 2021** il credito spettante alle imprese operanti nel **settore turistico e ricettivo**. il credito spetta a condizione che le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Per i soggetti **diversi dalle imprese turistiche**, il bonus spetta **da gennaio 2021 e sino a maggio 2021**, previa verifica delle seguenti condizioni:

- livello di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**.

Il criterio di verifica del fatturato su base mensile è stato così sostituito da quello di misurazione del calo medio mensile del fatturato/corrispettivi.

Per gli operatori che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 non è necessario effettuare alcuna verifica di calo del fatturato medio mensile.

Anche gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d'imposta per le mensilità da **gennaio 2021 a maggio 2021**, indipendentemente dalla sussistenza o

meno della contrazione dei ricavi o dei compensi. Il credito è in questo caso riconosciuto in dipendenza di contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

La misura del credito spettante, sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non commerciali, corrisponde al:

- 60% del canone per i contratti di locazione;
- 30% del canone per i contratti di servizi a prestazioni complesse e contratti di affitto d'azienda comprensivi dell'immobile strumentale.

Come per i precedenti bonus, il credito d'imposta non rileva ai fini IRES/IRPEF/IRAP e la compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo, non trovando applicazione le soglie di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Viene prorogato al 2021 il **credito d'imposta pari al 50%**, a favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche, anche nell'ambito delle discipline paralimpiche;
- società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto), anche nell'ambito delle discipline paralimpiche.

L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore **a euro 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni.

Il bonus non spetta nel caso di investimenti pubblicitari rivolti a soggetti che applicano il regime di cui alla Legge 398/91.

MORATORIA DL CURA ITALIA

Il provvedimento proroga la moratoria dei mutui/finanziamenti fino **al 31 dicembre 2021**, ma solo con riferimento alla **quota capitale** e non agli interessi, e alle sole imprese che avevano già richiesto di usufruire della moratoria entro il 31 gennaio 2021.

Le imprese, anche se già ammesse alla moratoria, **dovranno dichiarare l'intenzione di continuare ad usufruire della sospensione**, inviando una comunicazione alla propria banca, entro la scadenza del **15 giugno 2021**.

Rammentiamo inoltre che, a fine settembre 2020, l'EBA ha concesso alle banche un'estensione delle moratorie sui crediti fino al 30 giugno 2021, a seguito delle quali sono considerate moratorie 'EBA compliant' quelle che abbiano una durata non superiore a 9 mesi.

Ancora non è chiaro se questo ulteriore differimento, porterà ad un'ulteriore proroga ed estensione del trattamento contabile favorevole per le banche e delle regole di emergenza.

Il suggerimento, pertanto, è quello di valutare attentamente ciascuna posizione con la propria banca, prima di prorogare la sospensione.

FONDO DI GARANZIA

Le PMI e i titolari di partita Iva possono continuare a beneficiare, della disciplina speciale del Fondo di garanzia per le PMI fino **al 31 dicembre 2021**. Vengono tuttavia introdotte le seguenti novità:

- la copertura resta al 100% per i finanziamenti in essere fino a 30.000 euro ed è confermata al 90% per quelli di importo superiore anche in caso di allungamento della durata dei prestiti fino a dieci anni;
- per i prestiti concessi **dal 1° luglio**, il decreto prevede una riduzione della garanzia in caso di allungamento della durata del debito oltre i sei anni, che passa dal 100% al 90% per i prestiti entro la soglia di 30 mila euro e dal 90% all'80% per quelli di importo superiore a 30 mila euro, con applicazione di un tasso di interesse diverso da quello previsto per i finanziamenti analoghi;
- per gli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si apre la possibilità di presentare richieste di garanzia per finanziamenti di importo fino a 30.000 euro e di durata massima di 15 anni.

L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

GARANZIA SACE

È prorogato **al 31 dicembre 2021**, lo strumento previsto dal decreto Liquidità per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19. Sono tuttavia introdotte le seguenti modifiche:

- per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 31.12.2021, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;
- i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni, o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

ACE 2021

Il provvedimento introduce un meccanismo di potenziamento dell'Ace ¹ sugli incrementi di patrimonio realizzati nel 2021, ossia apporti dei soci in denaro o accantonamento dell'utile a riserva.

Viene previsto che per la variazione in aumento del capitale rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 sia riconosciuto un rendimento Ace al 15% al posto di quello dell'1,3%.

L'Ace maggiorata può essere fruita:

1. attraverso la deduzione dal reddito d'impresa (nel modello Redditi 2022);
2. in compensazione;
3. oppure può essere ceduto a terzi (e successivamente ceduto da questi).

TASSAZIONE CAPITAL GAIN

Vengono introdotte delle forme particolari di detassazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR, realizzate da persone fisiche:

¹ L'aiuto consiste in una deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio, per incentivare la capitalizzazione delle imprese attraverso un'agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.

1. Le cessioni di partecipazioni al capitale di **imprese start up innovative** di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni **non sono soggette a imposizione**;
2. Le cessioni di partecipazioni al capitale di **piccole e medie imprese innovative** di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni **non sono soggette a imposizione**;
3. Le cessioni di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5 (s.a.s., s.n.c.), escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d) (tra queste s.p.a. e s.r.l.), **non sono soggette a imposizione** qualora, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese **start up innovative** mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Le predette misure sono subordinate all'autorizzazione CE.

BONUS PUBBLICITA'

Il decreto è intervenuto anche sulla disciplina del "bonus pubblicità" introducendo le seguenti novità:

- estensione anche per il 2021 e 2022, alle imprese, enti non commerciali, lavoratori autonomi del beneficio **nella misura unica del 50%** degli investimenti effettuati;
- incremento a euro 90 milioni del limite massimo di spesa per ciascun anno;
- riapertura della finestra per l'invio delle domande prenotative. Per il 2021, la presentazione della predetta istanza può essere effettuata nel periodo **1.9.2021 - 30.9.2021. Le istanze già inviate nel periodo 01.03.2021-31.03.2021 restano valide.**

Si rammenta che, salvo eventuali modifiche, il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati nel 2021 è quello del 31.01.2022.

SVILUPPO CANALI ALTERNATIVI AL FINANZIAMENTO

Con l'obiettivo di favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, è istituita un'apposita sezione

Riproduzione vietata

dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi di sviluppo aziendale.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.

Con successivo decreto del MISE e del MEF verranno stabilite modalità, termini e caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti.

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Viene previsto che anche i soggetti con volume di ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro, possano utilizzare in compensazione **in un'unica quota annuale** il credito d'imposta maturato per effetto degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**.

PROROGA TERMINI VERSAMENTO CARTELLE E ALTRI ATTI

Viene prorogata **dal 30.04.2021 al 30.06.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:**

- cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle dogane;
- atti di ingiunzione fiscale emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali.

Per effetto di tale sospensione i versamenti scadenti nel periodo 8.03.2020 – 30.06.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione **entro il 31.07.2021 (2 agosto 2021)**.

PROROGA TERMINE DECADENZA E PRESCRIZIONE NOTIFICA CARTELLE

Con la proroga dal 30.4.2021 al 30.6.2021 del periodo di sospensione delle somme derivanti da cartelle/avvisi di accertamento, vengono differiti di 24 mesi i termini di decadenza/prescrizione relativamente alla notifica di:

- cartelle di pagamento relative a entrate tributarie/non tributarie derivanti da carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 8.3.2020 - 30.6.2021 e, successivamente, fino al 31.12.2021;

- cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da carichi affidati all'Agente della riscossione anche successivamente al 31.12.2021, relative a:
 - o dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
 - o dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR;
 - o dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan